

IVA - La Commissione avvia procedimenti d'infrazione contro Germania, Grecia, Irlanda e Italia

La Commissione ha deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia per via del trattamento dei servizi forniti dagli esecutori testamentari. In aggiunta la Commissione ha emesso un parere motivato (seconda fase della procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE) per quanto riguarda i requisiti imposti dalla Grecia in materia di fatturazione e di conservazione delle fatture elettroniche. È stato inoltre indirizzato un parere motivato all'Irlanda per via del trattamento degli organismi pubblici in quanto soggetti non passibili d'imposta e all'Italia a causa delle sue restrizioni su oneri e rimborsi IVA che sono contrari rispettivamente alla Sesta direttiva e all'Ottava e Tredicesima direttiva IVA. Se le legislazioni nazionali rilevanti non vengono modificate in conformità dei rispettivi pareri motivati, la Commissione può decidere di ricorrere alla Corte di giustizia europea.

Germania: servizi forniti dagli esecutori testamentari

La Commissione europea ha deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia europea per il trattamento dei servizi forniti dagli esecutori testamentari. In base al diritto tedesco e alla prassi amministrativa delle autorità tributarie da esso derivante, questi servizi sono sempre tassati nel luogo in cui l'esecutore è stabilito. Per contro, la Commissione ritiene che questi servizi siano simili alle prestazioni degli avvocati e pertanto, in base alla Sesta direttiva IVA, dovrebbero essere tassati dove è stabilito il beneficiario del servizio se quest'ultimo è soggetto passibile d'imposta. Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che l'interpretazione delle autorità tedesche possa determinare una doppia imposizione.

Poiché la Germania non ha risposto in modo soddisfacente al parere motivato che la Commissione le ha inviato il 19 dicembre 2005 (cfr. [IP/06/39](#)), la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia europea.

Grecia: requisiti imposti in materia di fatture e di conservazione delle fatture elettroniche

L'adozione di regole armonizzate concernenti l'emissione e la conservazione delle fatture (cfr. [IP/01/1730](#)) è stato un passo fondamentale verso la semplificazione degli obblighi e la riduzione dei costi gravanti sui contribuenti. Un elenco comune di requisiti dovrebbe assicurare che le fatture emesse in uno Stato membro consentano ai clienti di altri Stati membri di dedurre l'IVA a monte rilevante. La fatturazione elettronica e la conservazione elettronica delle fatture, entrambe essenziali per il taglio dei costi di fatturazione, sono attualmente possibili in tutta la Comunità. Tuttavia i vantaggi attesi da tale legislazione non si concretizzeranno se gli Stati membri non recepiscono la legislazione comunitaria correttamente.

Mantenendo l'obbligo di tradurre tutte le fatture in greco e di ricalcolare tutti gli importi indicati nelle fatture in euro e richiedendo la conservazione in forma cartacea di talune fatture emesse elettronicamente, la Grecia, secondo la Commissione, non ha recepito correttamente le regole comuni concordate. La Commissione ha pertanto emesso un parere motivato in cui richiede che la Grecia modifichi la propria legislazione entro due mesi dalla ricezione di tale parere.

Irlanda: trattamento degli organismi pubblici come soggetti non passibili d'imposta

Mentre, secondo la Sesta direttiva IVA, gli organismi pubblici devono essere trattati come soggetti passivi in alcuni casi e comunque sempre quando il non assoggettamento all'IVA determinerebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza, gli organismi pubblici irlandesi (enti statali, enti locali e altri) non sono considerati soggetti passivi a norma della legislazione IVA irlandese. Di conseguenza quando forniscono beni e servizi, né applicano l'IVA né hanno diritto a dedurre l'IVA sostenuta sui loro costi.

La Corte di giustizia (cfr. [Causa C-430/04](#)) ha confermato di recente che i soggetti passivi in concorrenza con gli organismi pubblici che non vengono trattati come soggetti passivi hanno il diritto di far valere la disposizione rilevante della direttiva dinanzi alle autorità tributarie nazionali.

La Commissione ha emesso un parere motivato richiedendo che l'Irlanda modifichi la sua legislazione entro due mesi dalla ricezione di tale parere.

Italia: restrizione al diritto di dedurre l'IVA applicata all'acquisto di auto e ad altre spese correlate

Il diritto di deduzione, che applica il principio di neutralità, è uno dei principi fondamentali che disciplinano il sistema IVA nel suo insieme. Gli Stati membri non hanno la possibilità di prevedere eccezioni al diritto di deduzione a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista dalla Sesta direttiva IVA.

L'Italia ha introdotto dopo il 1° gennaio 1979 – data di entrata in vigore della Sesta direttiva in Italia – una restrizione al diritto di dedurre l'IVA sugli acquisti di beni e servizi relativi ad autoveicoli e sull'acquisto di combustibili e lubrificanti. All'epoca l'Italia ha argomentato che l'eccezione al regime completo delle deduzioni era giustificata da motivi congiunturali, sulla base dell'articolo 17, paragrafo 7 della Sesta direttiva. Tuttavia l'Italia ha mantenuto tali restrizioni fino ad oggi. La Commissione ritiene pertanto che l'Italia abbia violato la Sesta direttiva nella misura in cui tali limiti alla deduzione dell'IVA a monte non possono essere considerati come misure introdotte per "motivi congiunturali", ma che, al contrario, rivestono un carattere strutturale e permanente. La Commissione ha deciso di indirizzare all'Italia un parere motivato chiedendole di modificare la sua legislazione entro due mesi dalla ricezione della lettera.

Nella causa C-228/05 la Corte di giustizia ha ricevuto una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla stessa questione affrontata dalla Commissione nel quadro di questa violazione. L'Avvocato generale Sharpston ha emesso il proprio parere in questa causa il 22 giugno scorso. Il parere dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte. Il parere raccomanda alla Corte di statuire che l'articolo 17, paragrafo 7 della Sesta direttiva autorizza solo misure temporanee rispondenti a circostanze economiche di breve durata.

Italia: i soggetti passivi con centro di attività stabile nel paese sono tenuti ad ottenere i rimborsi IVA secondo le modalità previste dall'Ottava o dalla Tredicesima direttiva IVA

L'Ottava e la Tredicesima direttiva IVA stabiliscono la procedura secondo la quale un soggetto passivo non residente che non esegue alcuna operazione a valle in uno Stato membro e non mantiene un centro di attività stabile in tale Stato membro può ricevere un rimborso dell'IVA a monte pagata in tale Stato.

In base alla legislazione italiana, un soggetto passivo il cui principale luogo di stabilimento è in un altro Stato membro ma che ha un centro di attività stabile in Italia deve avvalersi della procedura prevista dall'Ottava direttiva IVA per ottenere un rimborso fiscale. Analogamente un soggetto passivo il cui principale luogo di stabilimento è al di fuori della Comunità ma che ha un centro di attività stabile in Italia deve avvalersi della procedura di rimborso prevista dalla Tredicesima direttiva IVA.

Più precisamente, le regole italiane prevedono che quando un soggetto passivo non residente che mantiene un centro di attività stabile in Italia acquista beni e servizi per i quali l'IVA è deducibile, ma l'acquisto viene fatto non attraverso il centro di attività stabile bensì direttamente tramite lo stabilimento principale (ubicato in un altro Stato), tale soggetto passivo ottiene un rimborso dell'IVA sulle acquisizioni in base all'Ottava e Tredicesima direttiva.

La Commissione è giunta alla conclusione che la legislazione italiana viola l'ambito di applicazione e la finalità dell'Ottava e della Tredicesima direttiva e, dopo aver dato all'Italia l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni con una lettera di messa in mora, ha deciso di indirizzarle un parere motivato chiedendole di modificare la propria legislazione entro il termine di due mesi dalla ricezione della lettera.

I numeri di riferimento dei casi della Commissione sono 2005/4161 (Germania), 2001/2176 (Grecia), 2004/4084 (Irlanda), 2005/2302 (Italia – deduzione dell'IVA) e 2003/4648 (Italia – 8° e 13° direttiva).

Per i comunicati stampa emessi sulle procedure d'infrazione nei settori dell'imposizione o dell'unione doganale, cfr.:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Per le più recenti informazioni generali sulle procedure d'infrazione contro gli Stati membri, cfr.:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm